



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 novembre 2012 (03.12)  
(OR. en)**

**16878/12**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0059 (CNS)  
2011/0060 (CNS)**

---

---

**JUSTCIV 344**

**NOTA**

---

della: presidenza

al: Consiglio

---

n. doc. prec.: 16614/12 JUSTCIV 341

---

n. prop. Comm.: 8160/11 JUSTCIV 64 e 8163/11 JUSTCIV 65

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi  
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate  
- Dibattito orientativo

---

**I. Introduzione**

1. Con lettera del 16 marzo 2011 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

2. A norma della proposta della Commissione i futuri regolamenti dovrebbero essere degli strumenti completi in grado di disciplinare le questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali di unioni registrate in situazioni transfrontaliere.
3. Regno Unito e Irlanda non hanno proceduto alle notifiche di cui all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione dei regolamenti proposti e non sarà da essi vincolata né sarà soggetta alla loro applicazione.
5. Il gruppo per le questioni di diritto civile (regimi patrimoniali tra coniugi ed unioni registrate) ha esaminato i regolamenti proposti in riunioni periodiche fin dalla presentazione delle proposte della Commissione. Il gruppo di lavoro ha esaminato parallelamente entrambe le proposte.
6. I regolamenti proposti sono soggetti ad una procedura legislativa speciale in base all'articolo 81, paragrafo 3, TFUE.
7. Le discussioni hanno consentito di fare progressi sui testi. Alla luce del risultato di tali discussioni la presidenza è del parere che il Consiglio dovrebbe approvare taluni orientamenti politici su una serie di questioni fondamentali relative alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione del regolamento in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e del regolamento sulle unioni registrate, al fine di preparare il terreno per un sostanziale progresso di entrambi i regolamenti.

8. A tal fine, la presidenza desidera sottoporre al Consiglio gli orientamenti politici di cui alla parte II.
9. Detti orientamenti possono essere soggetti a modifiche in modo da tener conto di ulteriori negoziati. Tutte le altre questioni relative ai due regolamenti proposti rimangono aperte e saranno oggetto di ulteriori discussioni.

## **II. ORIENTAMENTI**

### **A. Proposta di orientamenti sul regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi**

#### **a) Competenza**

##### **i) Competenza in caso di morte di un coniuge**

10. Se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è adita in merito alla successione di un coniuge ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012<sup>1</sup>, le autorità giurisdizionali di tale Stato dovrebbero essere competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla causa di successione in questione, indipendentemente da previ accordi tra i coniugi.

##### **ii) Competenza in caso di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio**

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107).

11. Se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003<sup>1</sup>, le autorità giurisdizionali di tale Stato membro dovrebbero essere competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla domanda in questione, purché sussista l'accordo dei coniugi.

iii) Altre competenze

12. In fattispecie diverse da quelle disciplinate nei paragrafi 10 e 11, la competenza a decidere sul regime patrimoniale tra coniugi si dovrebbe basare su un elenco gerarchico di criteri di collegamento con il seguente ordine: (i) residenza abituale dei coniugi, (ii) ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, (iii) residenza abituale del convenuto e (iv) cittadinanza di entrambi i coniugi. Tutti questi criteri vengono esaminati nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

iv) Elezione del foro

13. In casi diversi da quelli di cui ai punti 10 e 11, dovrebbero essere consentiti gli accordi relativi alla scelta del foro che rispondono a determinati parametri e conferiscono ai tribunali di uno Stato membro la competenza esclusiva a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

**b) Riconoscimento, esecutività ed esecuzione di decisioni, accettazione ed esecuzione di atti pubblici ed esecutività delle transazioni giudiziarie**

14. Riconoscimento, esecutività ed esecuzione di decisioni, accettazione ed esecuzione di atti pubblici ed esecutività delle transazioni giudiziarie su questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi dovrebbero seguire gli stessi principi previsti nel regolamento (UE) n. 650/2012 per riconoscimento, esecutività ed esecuzione di decisioni, accettazione ed esecuzione di atti pubblici ed esecutività delle transazioni giudiziarie su questioni inerenti alla successione.

**B. Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate**

15. Il dibattito sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate proseguirà sulla scorta del doc. 15724/12, JUSTCIV 320, ultimo progetto di testo presentato al gruppo dalla presidenza cipriota.
16. Più in particolare, ulteriore lavoro deve essere svolto al fine di esaminare fino a che punto gli orientamenti sopra individuati per i regimi patrimoniali tra coniugi debbano essere seguite nella proposta di regolamento sulle unioni registrate.

**III. CONCLUSIONE**

Si invita il Consiglio ad approvare gli orientamenti di cui alla parte II quali orientamenti generali per il proseguimento dei lavori relativi ai regolamenti proposti.